

## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

### **AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 241/90**

**TRA**

l'ARLeF – Agenzie Regjonâl pe lenghe furlane, con sede in via della Prefettura, 13 – Udine, nella persona del Presidente Eros Cisilino, e il Comune di San Daniele del Friuli, con sede in via del Colle n. 10 – San Daniele del Friuli, nella persona del Sindaco Pietro Valent,

#### **PREMESSO CHE**

l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

l'ARLeF,

ai sensi dell'art. 2 dello Statuto:

- opera con le finalità, tra l'altro, di svolgere in modo continuativo, autonomo e diretto tutte le attività atte a promuovere e dare piena attuazione alle leggi statali e regionali vigenti in materia di tutela della lingua friulana, in particolare a supporto delle Amministrazioni pubbliche;
- provvedere direttamente alla realizzazione di iniziative di promozione della lingua friulana in ogni ambito della vita sociale e, in particolare, nei mezzi di comunicazione;
- i compiti previsti dallo Statuto sono svolti anche mediante forme di collaborazione con organismi pubblici e privati;

ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per la promozione della lingua friulana approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 5 novembre 2012 e modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 27 gennaio 2021 l'ARLeF può instaurare collaborazioni

con organismi pubblici, previa decisione del Consiglio di Amministrazione, in accordo con i soggetti coinvolti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

il Comune di San Daniele del Friuli, ai sensi dello Statuto comunale:

- riconosce la sua "specificità" nell'identità friulana in ogni sua espressione, nelle tradizioni per storia, e cultura;
- per la promozione della stessa il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati;

tutto ciò premesso e considerato,

## **LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 (Premesse)**

Il contenuto delle premesse costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

### **Articolo 2 (Oggetto)**

L'ARLeF e il Comune di San Daniele del Friuli, quest'ultimo in qualità di capofila per i comuni di San Daniele del Friuli, Ragogna, Palmanova e Udine, si impegnano ad avviare una collaborazione fra i due enti col fine di realizzare un progetto di proiezioni sul territorio coinvolto dai comuni sopraindicati, del videofilm "Giorgio Mainerio, un misteri furlan", prodotto originato da una coproduzione videoteatrale tra ARLeF e Associazione culturale Mittelfest.

### **Articolo 3 (Contenuto dell'accordo)**

L'ARLeF e il Comune di San Daniele del Friuli hanno l'obiettivo comune di realizzare, nel corso del 2021, le videoproiezioni di seguito elencate, su grande schermo, all'interno del calendario di eventi e manifestazioni culturali dei rispettivi comuni ospitanti:

- San Daniele del Friuli: 7 e 8 settembre 2021, presso Auditorium alla Fratta
- Ragogna: 9 settembre 2021, spazi del castello
- Palmanova: 7 ottobre 2021, teatro Gustavo Modena
- Udine: autunno 2021 (data da definirsi)

Il Comune di San Daniele del Friuli si occuperà dell'organizzazione tecnica, di tutti gli aspetti amministrativi e di coordinare l'esecuzione del presente accordo di collaborazione con gli altri comuni ospitanti gli eventi (sale, aspetti concernenti la sicurezza, promozione sul territorio).

Le date non ancora previste e ogni ulteriore dettaglio del programma saranno concordati fra le parti.

Le modalità e lo stato di attuazione del presente accordo sono demandate al Direttore, per quanto riguarda l'ARLeF, e alla Responsabile Servizio Cultura Avv.to Simona Santoro, per il Comune di San Daniele del Friuli.

### **Articolo 4 (Compiti del Comune di San Daniele del Friuli)**

Il Comune di San Daniele del Friuli si impegna a:

- fornire le proprie competenze ed il proprio supporto organizzativo anche in collaborazione con l'eventuale soggetto che si occuperà dell'organizzazione tecnica, al fine di realizzare tutte le attività previste dal programma di cui all'articolo 3;
- curare ogni aspetto logistico, anche in collaborazione con i comuni indicati all'articolo 2, rispetto ai quali il Comune di San Daniele del Friuli dichiara di aver raggiunto i necessari accordi per la messa a disposizione, a proprie spese, delle sedi necessarie ad ospitare gli eventi;
- curare, anche in collaborazione con i comuni indicati all'articolo 2, la promozione e la pubblicità degli eventi sui singoli territori;
- svolgere le attività amministrative, finanziarie, organizzative, gestionali e di sicurezza (comprese le misure di sicurezza per il contenimento dell'epidemia da COVID-19) per l'attuazione del programma.

### **Articolo 5 (Compiti dell'Agenzie Regionâl pe Lenghe Furlane)**

L'ARLeF – Agenzie Regionâl pe Lenghe Furlane si impegna a:

- fornire le proprie competenze culturali e la propria collaborazione per la realizzazione delle iniziative previste;
- svolgere le attività di promozione, informazione e comunicazione atte a divulgare con la massima efficienza ed efficacia il programma condiviso;
- sostenere finanziariamente l'attività come indicato all'articolo 6.

### **Articolo 6 (Oneri finanziari)**

Per le attività previste dall'articolo 3 l'ARLeF mette a disposizione del Comune di San Daniele del Friuli un contributo di euro 5.172,80 a copertura delle spese relative all'organizzazione tecnica degli eventi.

Il contributo sarà concesso secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per la promozione della lingua friulana approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 5 novembre 2012.

Le spese per le attività previste all'articolo 4 del presente Accordo e ogni eventuale altra spesa necessaria per la realizzazione del progetto è a carico del Comune di San Daniele del Friuli. In particolare il Comune di San Daniele del Friuli, con la firma del presente accordo, dà atto di aver raggiunto i necessari accordi con i comuni ospitanti per la messa a disposizione delle sedi necessarie ad ospitare gli eventi, per la promozione e per la pubblicità dei medesimi sui singoli territori.

### **Art. 7 (Riservatezza)**

Ciascuna delle Parti si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra parte o Terze parti, di cui dovesse venire a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.

Le Parti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Ue 2016/679, tratteranno i dati contenuti nel presente accordo, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

**Articolo 8 (Risoluzione delle controversie)**

Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente atto. In caso di mancato accordo, sarà competente il Tribunale Amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia.

Il presente Accordo di collaborazione entrerà in vigore alla data della stipula e scadrà una volta terminate le attività culturali ivi previste.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis della legge n. 241/1990 e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

per l'ARLeF

**Il Presidente**  
**Eros Cisilino**

per il Comune di San Daniele  
del Friuli

**Il Sindaco**  
**Pietro Valent**